

# GIUSEPPE CAVALLOTTO

## VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

---

035-2015

15 agosto 2015

### DECRETO GENERALE SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO E LE OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE

Il sostentamento del clero è regolato in Italia da un sistema nazionale disciplinato dalla Conferenza Episcopale Italiana e attuato dagli Istituti per il sostentamento del clero. All'interno di questo sistema spetta al Vescovo diocesano dare alcune determinazioni particolari per la propria Diocesi.

Viste le *Norme circa gli Enti e i beni ecclesiastici in Italia* (Legge 20 maggio 1985 della Repubblica Italiana), e in particolare l'art. 33, lett. a) che affidano al Vescovo diocesano la determinazione della remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

considerate le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana in materia di sostentamento del clero, e in particolare la Delibera n. 58 del 1 agosto 1991, *Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle Diocesi* (d'ora in poi Delibera CEI n. 58), con le successive determinazioni;

visti il Decreto generale del 16 settembre 1986 della Diocesi di Cuneo e il Decreto generale del 30 settembre 1986 della Diocesi di Fossano con cui i miei predecessori, mons. Carlo Aliprandi, Vescovo di Cuneo, e mons. Severino Poletto, Vescovo di Fossano, fissavano per le rispettive diocesi i criteri per stabilire la parte di remunerazione dei sacerdoti a carico degli enti ecclesiastici e per determinare, nell'ambito del sistema del sostentamento del clero, i punti aggiuntivi dovuti a particolari oneri connessi all'ufficio, come pure la quota forfettaria che il sacerdote deve versare all'ente ecclesiastico che gli fornisce vitto, alloggio e servizi, aggiornata in seguito da mons. Carlo Aliprandi per la Diocesi di Cuneo con il Decreto generale del 1 dicembre 1995 e da me per entrambe le diocesi con il Decreto generale del 1 gennaio 2010;

considerata la prassi corrente circa i rimborsi spese riconosciuti ai sacerdoti per le trasferte, in parte da me disciplinata con il Decreto generale del 1 gennaio 2010;

visti i cann. 905-907 del Codice di diritto canonico e il n. 204 dell'Ordinamento generale del Messale Romano sulla celebrazione o concelebrazione della messa più volte nello stesso giorno come pure i cann. 945-958 del Codice di Diritto Canonico sull'offerta ai sacerdoti per la celebrazione della messa, precisati dal Decreto generale *Mos iugiter* della Congregazione per il Clero del 22 febbraio 1991, dagli orientamenti e dalle norme della Conferenza Episcopale Piemontese e dell'assemblea dei Vescovi della Provincia ecclesiastica Torinese e infine dalle determinazioni date da mons. Carlo Aliprandi per la Diocesi di Cuneo con il Decreto generale del 30 novembre 1986, da me aggiornate con il Decreto generale del 1 gennaio 2010;

considerata la necessità nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano di riordinare l'intera materia del sostentamento del clero e delle offerte ai sacerdoti per la celebrazione della messa, per quanto di competenza del Vescovo diocesano, integrando in modo organico orientamenti e norme sulla partecipazione degli enti ecclesiastici alle spese di mantenimento (vitto e servizi) e trasferta dei sacerdoti, in modo da realizzare una giusta perequazione delle diverse situazioni;

raccolto il parere dei Presidenti e dei Consigli di amministrazione degli Istituti Diocesani per il sostentamento del Clero di Cuneo e di Fossano e sentiti i Consigli presbiterali nella riunione congiunta del 29 maggio 2015;

decido di abrogare ogni precedente normativa diocesana in tale materia e, nonostante qualsiasi cosa contraria, stabilisco quanto segue:

## I.

### **Remunerazione dovuta dalle parrocchie al parroco e ai vicari parrocchiali o sacerdoti equiparati**

1. Le parrocchie che hanno più di 1000 abitanti devono assicurare al parroco una remunerazione mensile pari alla quota capitaria base di euro 0,073 moltiplicata per il numero degli abitanti, in conformità con le determinazioni della Conferenza Episcopale Italiana.
2. Per le parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 1000 e 601 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 60,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%.
3. Per le parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 600 e 301 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 40,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%.
4. Per le parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 300 e 101 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 20,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%.
5. Per le parrocchie che hanno fino a 100 abitanti - il cui numero complessivo non supera il 15% del numero delle parrocchie della Diocesi a cui appartengono - la quota capitaria viene ridotta alla cifra figurativa risultante dalla riduzione del 90% della quota capitaria base.
6. Nel caso in cui il sacerdote sia parroco di più parrocchie o parroco *in solidum* moderatore di più parrocchie la quota capitaria, determinata con le regole degli articoli precedenti, viene ridotta del 50%.
7. Per il parroco *in solidum* non moderatore e per il vicario parrocchiale la quota capitaria per il calcolo della remunerazione è determinata nella misura del 50% di quella che spetta al parroco, secondo le regole degli articoli precedenti, ridotta ulteriormente alla misura del 25% nel caso in cui il sacerdote sia parroco *in solidum* non moderatore o vicario parrocchiale di più parrocchie oppure nel caso in cui il sacerdote abbia altri redditi ministeriali.
8. Ai fini del sostentamento del clero, gli amministratori parrocchiali sono equiparati ai parroci.
9. Sono equiparati ai vicari parrocchiali, ai fini del sostentamento del clero, i sacerdoti che prestano il proprio ministero presso una o più parrocchie in forma stabile e continuativa con l'incarico di Collaboratore pastorale o comunque per espressa volontà del Vescovo diocesano, come attestato dalla Cancelleria vescovile.
10. Il numero degli abitanti delle parrocchie di cui agli artt. 1-6 viene indicato dalla Cancelleria vescovile sulla base di quanto comunicato dai relativi parroci, fatte le eventuali opportune verifiche, e può essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.
11. La quota capitaria base di cui all'art. 1 può essere aggiornata al 31 dicembre di ogni anno dal Vescovo diocesano con un proprio Decreto, in conformità con le determinazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

## II.

### **Remunerazione dovuta dagli altri enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi**

12. La misura della remunerazione dovuta dagli altri enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi è stabilita come all'elenco dell'ALLEGATO A di questo Decreto generale.
13. Il sacerdote che esercita il suo ministero nella Curia diocesana riceve la remunerazione nella misura stabilita nell'ALLEGATO A di questo Decreto generale soltanto nel caso degli uffici di Vicario generale o episcopale o giudiziale e degli uffici obbligatori di Cancelliere vescovile ed Economo diocesano oppure nel caso in cui non abbia alcun altro reddito ministeriale.
14. La remunerazione dei sacerdoti che su incarico del Vescovo diocesano esercitano il loro ministero senza un legame con una parrocchia o un altro specifico ente ecclesiastico viene assicurata dall'ente Diocesi nella misura stabilita per ciascun caso, come all'elenco dell'ALLEGATO B di questo Decreto generale.
15. La misura della remunerazione di cui all'art. 12 e all'art. 14 può essere aggiornata al 31 dicembre di ogni anno dal Vescovo diocesano con un proprio Decreto.
16. Gli elenchi di cui all'art. 12 e all'art. 14 possono essere aggiornati quando necessario dal Vescovo diocesano con un proprio Decreto.

### III

#### **Attribuzione di punti aggiuntivi per situazioni di particolare onerosità**

17. Per tenere conto di particolari oneri connessi all'esercizio di un ufficio, la Conferenza Episcopale Italiana ha determinato, nell'ambito del punteggio assegnato ad ogni sacerdote all'interno del sistema nazionale di sostentamento del clero, l'attribuzione di punti aggiuntivi:
- a) al Vescovo diocesano sono attribuiti 40 punti;
  - b) al Vescovo incaricato della cura di più diocesi sono attribuiti 30 punti, in aggiunta ai 40 punti precedenti;
  - c) al sacerdote che esercita l'ufficio di Vicario generale sono attribuiti 25 punti;
  - d) ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di Vicario episcopale sono attribuiti 18 punti;
  - e) ai parroci incaricati della cura di parrocchie aventi più di 4000 abitanti o di più parrocchie, se *in solidum* come moderatori, sono attribuiti 10 punti; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili; fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie qui indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
  - f) ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario o associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane o negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane sono attribuiti 10 punti;
  - g) ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico sono attribuiti 5 punti.
18. Per tenere conto di altri particolari oneri e costi connessi all'esercizio di un ufficio, al 31 dicembre di ogni anno il Vescovo diocesano determina, nell'ambito del punteggio assegnato ad ogni sacerdote all'interno del sistema del sostentamento del clero e nei limiti stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, l'attribuzione di punti aggiuntivi, su proposta scritta dei Vicari generali, ciascuno per la propria Diocesi, considerando in modo speciale i seguenti casi:
- a) i parroci che esercitano l'ufficio di Vicario zonale;
  - b) i parroci incaricati *in solidum*, ma non come moderatori, della cura pastorale di parrocchie aventi più di 4000 abitanti o di più parrocchie;
  - c) i sacerdoti che cumulano un ufficio parrocchiale con un ufficio direttivo di livello diocesano;
  - d) i sacerdoti che hanno uno speciale onere ministeriale per la responsabilità assegnata o per il cumulo di diversi uffici;
  - e) i sacerdoti che sostengono costi particolari di mantenimento e trasferta, quando non possano provvedervi le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero, secondo le Istruzioni di cui agli artt. 22 e 23.
19. I punti aggiuntivi vengono effettivamente attribuiti solo se comportano un reale vantaggio economico per l'interessato.

### IV.

#### **Recupero del terzo decurtato della Pensione del Fondo Clero e inserimento dei sacerdoti inabili ed emeriti nel sistema di previdenza integrativa**

20. Secondo l'art. 3 della delibera CEI n.58, ai sacerdoti che ricevono la pensione del Fondo Clero, non computabile ai fini della determinazione del sostentamento, decurtata di un terzo dal sistema previdenziale per la presenza di un'altra pensione, computabile ai fini della determinazione del sostentamento, dall'importo da prendersi in considerazione al fine di definire la quota computabile di tale pensione viene previamente dedotto l'importo corrispondente al terzo decurtato dalla pensione del Fondo Clero in modo che l'integrazione del sistema del sostentamento del clero assicuri un recupero perequativo.
21. I sacerdoti inabili e i sacerdoti a cui il Vescovo diocesano ha conferito il titolo di emerito sono inseriti nel sistema di previdenza integrativa, a norma dell'art. 5 della delibera CEI n. 58.

## V.

### **Partecipazione delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici ai costi di mantenimento e trasferta dei sacerdoti**

22. I costi di mantenimento per vitto e servizi sono a carico di ogni sacerdote fino ad una quota massima di partecipazione mensile che viene stabilita ogni anno dai Vicari generali, ciascuno nella propria Diocesi, con proprie Istruzioni, in misura non inferiore a 400,00 euro, tenendo conto dell'effettivo costo della vita e di criteri perequativi basati sulla situazione economica di ogni sacerdote. Quanto eccede la quota massima di partecipazione stabilita è a carico delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici presso cui i sacerdoti esercitano il ministero, con l'eventuale intervento del Fondo diocesano di solidarietà del clero, amministrato dal Vicario generale secondo il Regolamento approvato, nei modi determinati dalle suddette Istruzioni.
23. Nell'ambito delle medesime Istruzioni i Vicari generali determinano ogni anno le indennità con cui le parrocchie o gli altri enti ecclesiastici che esercitano la cura pastorale rimborsano ai sacerdoti le spese per trasferta in occasione di servizi pastorali, con l'eventuale intervento del Fondo diocesano dei rimborsi per le spese ministeriali di sacerdoti e diaconi, amministrato dal Vicario generale, nei modi determinati dalle suddette Istruzioni.

## VI

### **Disposizioni sulla celebrazione della messa più volte al giorno e sull'uso delle offerte per le messe**

24. Salvo che nella Commemorazione dei fedeli defunti e nel Natale del Signore, non è lecito al sacerdote celebrare la messa più di una volta al giorno, come prescritto dal can. 905§1.
25. A norma del can. 905§2, a modo di eccezione alla regola, in tutte le parrocchie delle Diocesi di Cuneo e di Fossano ai sacerdoti è concessa in via generale la facoltà di celebrare la messa due volte al giorno, per giusta causa, e anche tre volte al giorno, se lo richiede la necessità pastorale, nelle domeniche e nelle feste di precetto. La valutazione della giusta causa e della necessità pastorale è rimessa ai parroci e ai rettori dei santuari, con l'approvazione scritta del Vicario generale quando la facoltà venga esercitata abitualmente.
26. Nel territorio delle Diocesi di Cuneo e di Fossano i sacerdoti che in un giorno hanno già celebrato una o due volte la messa per l'utilità dei fedeli, secondo quanto disposto dall'art. 25, possono concelebrazionare una seconda o una terza messa nelle circostanze seguenti: a norma del diritto liturgico universale, il Giovedì della Settimana Santa, se si partecipa alla Messa del Crisma, a Pasqua, se si partecipa alla Veglia pasquale, nella Commemorazione dei fedeli defunti, nel Natale del Signore, in occasione del Sinodo diocesano o della Visita pastorale o di particolari riunioni con il Vescovo diocesano od un suo delegato; per disposizione diocesana, anche in altre occasioni festive o di suffragio in cui i sacerdoti intendono significare vicinanza e partecipazione.
27. In applicazione a quanto disposto dal can. 951§1 e dagli orientamenti dell'assemblea dei vescovi della Provincia ecclesiastica di Torino, il sacerdote che celebra messa più volte nello stesso giorno trattiene l'offerta data per un'intenzione particolare di una sola messa, nella misura stabilita dall'assemblea dei vescovi della Provincia, e versa le altre, tramite i competenti uffici delle Curie diocesane, al Fondo diocesano di solidarietà del clero, nella Diocesi di Cuneo, e al Seminario vescovile, nella Diocesi di Fossano, salvo quanto stabilito dall'art. 28.
28. Eccetto che in caso di concelebrazione, il sacerdote può trattenere come retribuzione a titolo estrinseco metà dell'offerta stabilita per ciascuna delle offerte di messe binate che deve versare a norma dell'art. 27, lasciando eventualmente ogni anno una parte di quanto trattenuto a una delle parrocchie o degli enti ecclesiastici per cui ha celebrato le messe, al fine di sovvenire alle necessità della Chiesa; nulla trattiene invece delle offerte di messe trinate.
29. A norma dei cann. 388 e 534, il Vescovo diocesano e ogni parroco sono tenuti in coscienza, per le domeniche e per le feste di precetto, ad applicare una messa *pro populo*, personalmente, anche in un giorno feriale, oppure facendola celebrare da un altro sacerdote.
30. Nel caso in una sola messa vengano cumulate più intenzioni particolari, ciascuna con la relativa offerta, che non siano la messa *pro populo* o le messe di legati, al sacerdote che celebra viene data soltanto un'offerta, nella misura stabilita dai vescovi della Provincia, mentre le altre vengono date ad altri sacerdoti per la celebrazione di tante messe quante sono le intenzioni particolari, ciascuna con la relativa offerta, direttamente da chi ha ricevuto le offerte o, in modo più opportuno, tramite l'Ordinario diocesano.
31. Non si cumulino mai più di 10 intenzioni particolari in una sola messa; inoltre nelle messe festive si eviti di pregare per le intenzioni di suffragio nel settimo giorno o nel trentesimo giorno o nel primo anniversario

dalla morte, dedicando opportunamente ogni settimana alcune messe feriali per tali intenzioni di suffragio, salvo che in quella chiesa le messe vengano celebrate soltanto nei giorni festivi o che, a giudizio del parroco, il bene dei fedeli non suggerisca diversamente.

32. I parroci che intendono avvalersi della facoltà di celebrare - nella chiesa parrocchiale o in altra chiesa del proprio territorio - messe con un'intenzione collettiva - formata da più intenzioni particolari per cui sono state date offerte libere - possono farlo, con licenza scritta del Vicario generale, una volta alla settimana, in un giorno feriale, facendone adeguata pubblicità presso i fedeli interessati, dando al sacerdote che celebra soltanto l'offerta nella misura stabilita dai vescovi della Provincia e versando il rimanente alla cassa della parrocchia - per la destinazione che è stata comunicata preventivamente ai fedeli - con l'obbligo di trasmettere ogni anno una proporzionata offerta per il Fondo di solidarietà del clero della propria Diocesi.


## VII

### Disposizioni conclusive

33. Tutti i sacerdoti ricordino che su ciascuno grava l'obbligo di segnalare all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ai fini della determinazione dell'integrazione spettante, le eventuali remunerazioni che ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici presso cui esercitano il proprio ufficio canonicamente conferito, come pure l'importo delle pensioni di cui godono, fermo restando che queste ultime vengono computate nella misura dei due terzi, a norma dell'art. 3 della delibera CEI n. 58.
34. Tutti i sacerdoti sono invitati a contribuire al Fondo di solidarietà del clero della propria Diocesi. Ogni anno i Vicari generali, ciascuno nella propria Diocesi, possono stabilire al riguardo un contributo minimo obbligatorio.
35. Le variazioni delle posizioni dei sacerdoti ai fini del sostentamento per quanto riguarda gli uffici canonicamente conferiti dipendono esclusivamente dai Decreti con cui il Vescovo o l'Ordinario diocesano conferiscono a ciascuno il proprio ufficio o dispongono l'inserimento nel sistema della previdenza integrativa. Tali variazioni vengono segnalate tempestivamente dalla Cancelleria vescovile all'Istituto diocesano del sostentamento del clero competente in modo che diventino effettive dal primo giorno del mese corrente, se l'incarico decorre, per Decreto o per presa di possesso, entro il giorno 15 del mese oppure dal primo giorno del mese seguente, se l'incarico decorre, per Decreto o per presa di possesso, dopo il giorno 15 del mese.
36. A seguito della promulgazione di questo Decreto, la Cancelleria vescovile trasmetterà alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici la misura della remunerazione che devono ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi, come pure informerà i sacerdoti della situazione dei punti aggiuntivi, delle determinazioni perequative del Vicario generale in materia di partecipazione delle parrocchie e degli enti ecclesiastici alle spese di mantenimento e trasferta, e delle nuove disposizioni sulle offerte per la celebrazione della messa.
37. Le norme del presente decreto vengono promulgate in data odierna, con la pubblicazione sul sito internet della Diocesi di Cuneo, saranno pubblicate sul fascicolo di settembre 2015 della Rivista diocesana cuneese, potranno essere adottate dal 1 ottobre 2015 e diventeranno obbligatorie dal 1 gennaio 2016.

Dato nel Vescovado in Cuneo, li 15 agosto 2015

*Assunzione della Beata Vergine Maria*



  
+ Giuseppe Cavallotto – Vescovo di Cuneo e di Fossano



don Elio Dotto - Cancelliere vescovile di Cuneo



don Giuseppe Mandrile - Cancelliere vescovile di Fossano